



CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'ESTETICA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 74 DEL 21.12.2021

INDICE

Articolo 1 - Istituzione della Consulta	pag. 3
Articolo 2 - Funzioni della Consulta	pag. 3
Articolo 3 – Composizione	pag. 3
Articolo 4 - Costituzione e durata della Consulta	pag. 4
Articolo 5 - Presidenza e Vicepresidenza della Consulta	pag. 4
Articolo 6 - Segreteria della Consulta	pag. 5
Articolo 7 - Dimissioni dalla carica di membro della Consulta - Impedimento permanente o decesso di membro della Consulta	pag. 5
Articolo 8 - Revoca e decadenza dalla carica di membro della Consulta	pag. 5
Articolo 9 - Cessazione dalla carica presupposta	pag. 6
Articolo 10 - Funzionamento della Consulta	pag. 6
Articolo 11 - Condizioni di partecipazione	pag. 7
Articolo 12 – Sede	pag. 7
Articolo 13 - Pubblicità	pag. 7
Articolo 14 - Entrata in vigore	pag. 7

Articolo 1 **Istituzione della Consulta**

1. E' istituita presso il Comune di Corbetta la Consulta Comunale per l'estetica, nel prosieguo denominata per brevità "Consulta", quale organo di apporto conoscitivo, consultivo e propositivo degli organi politici del Comune di Corbetta sulle tematiche riguardanti la tutela e la valorizzazione del territorio comunale e, tra esse, a titolo esemplificativo e non esauritivo, i piani urbanistici, il patrimonio comunale e l'arredo urbano.

Articolo 2 **Funzioni della Consulta**

1. La Consulta favorisce e promuove la tutela e la valorizzazione del territorio comunale.
2. La Consulta persegue la finalità di cui al comma che precede:
-formulando proposte e pareri non vincolanti di propria iniziativa o su richiesta espressa da parte dell'Amministrazione Comunale relativamente alle tematiche di cui all'art. 1;
- collaborando con gli uffici comunali.

Articolo 3 **Composizione**

1. La Consulta è così come di seguito composta:
- Sindaco;
- da 3 a 5 componenti, nominati dalla Giunta Comunale, esperti in materie attinenti o connesse alla tutela e alla valorizzazione del territorio comunale;
- Assessore e/o Consigliere/i con delega all'estetica, ove nominato/i dal Sindaco;
- un rappresentante del Consiglio Comunale.
2. I componenti sono nominati dalla Giunta Comunale a seguito di apposito avviso pubblico per la valutazione delle candidature presentate.
3. La Giunta Comunale, fermo restando il numero minimo di 3 e il numero massimo di 5, può, in qualunque momento, procedere all'aumento o alla diminuzione del numero dei componenti di propria nomina e provvedere alle conseguenti nuove nomine o revocate eventualmente necessarie.
4. Ove vi siano più deleghe sindacali aventi punti di contatto con riguardo al tema dell'estetica, l'Assessore e/o il/i Consigliere/i delegato/i fanno tutti ugualmente parte di diritto della Consulta.
5. Il rappresentante del Consiglio Comunale nella Consulta è eletto anche tra soggetti esterni al Consiglio stesso con voto espresso con votazione a scrutinio segreto. Anche il Sindaco ha diritto di voto. Ogni Consigliere comunale esprime una preferenza. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze si procede ad una seconda votazione a scrutinio segreto dove ogni Consigliere comunale esprime una preferenza tra i soli candidati che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze.
6. Alla nomina del proprio rappresentante nella Consulta il Consiglio Comunale può procedere in qualunque momento.

Articolo 4

Costituzione e durata della Consulta

1. La Consulta è costituita con deliberazione della Giunta Comunale e, ove costituita, resta in carica per la durata del mandato del Sindaco. Nel corso del mandato la Consulta può essere modificata con deliberazione della Giunta Comunale. Alla cessazione, per qualunque causa, di tale mandato, la Consulta è automaticamente sciolta.
2. La Consulta può essere costituita e operare anche nelle more della nomina del proprio rappresentante da parte del Consiglio Comunale. La Consulta può continuare ad operare anche in caso di cessazione, per qualunque causa, del rappresentante del Consiglio Comunale da questo nominato, salve le prerogative del Consiglio stesso disciplinate nel presente regolamento.

Articolo 5

Presidenza e Vicepresidenza della Consulta

1. Il Presidente della Consulta è eletto dalla stessa nel proprio seno nella prima seduta della Consulta, convocata dal Sindaco. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.
2. Il Vicepresidente della Consulta è eletto dalla stessa nel proprio seno nella prima seduta della Consulta, convocata dal Sindaco, subito dopo l'elezione del Presidente.
3. Il Presidente e il Vicepresidente della Consulta sono eletti con votazione palese e a maggioranza semplice.
4. Il Presidente rappresenta la Consulta; assicura l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento; organizza e regola, in generale, l'attività della Consulta; convoca le sedute della Consulta; dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute della Consulta e ne dirige i lavori; precisa i termini delle questioni delle quali si discute e per le quali si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito.
5. In ogni caso in cui il Presidente non possa temporaneamente adempiere alle proprie funzioni o, per qualunque causa, rimanga scoperta la carica di Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente, eletto col compito di coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni e di sostituirlo in caso di impedimento o assenza. In ogni caso in cui sia il Presidente sia il Vicepresidente non possano temporaneamente adempiere alle proprie funzioni o, per qualunque causa, rimangano scoperte sia la carica di Presidente sia la carica di Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco.
6. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per tutta la durata della Consulta che li ha eletti e possono essere rieletti.
7. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati da tali cariche con votazione palese e a maggioranza semplice. Nella medesima seduta in cui decide la revoca e immediatamente dopo la stessa, la Consulta deve provvedere alla sostituzione. I soggetti revocati dalla carica di Presidente e di Vicepresidente restano a far parte della Consulta in qualità di membri.
8. Le dimissioni dalla carica di Presidente o di Vicepresidente della Consulta devono essere presentate con comunicazione scritta e sottoscritta - indirizzata al Sindaco e, rispettivamente, al Vicepresidente e al Presidente della Consulta presso la Segreteria della stessa - che deve essere assunta al protocollo del Comune di Corbetta. Tali dimissioni non devono necessariamente essere motivate e sono immediatamente efficaci. La Consulta deve provvedere alla sostituzione del dimissionario nella prima seduta utile convocata, rispettivamente, dal Vicepresidente o dal Presidente (o, nel caso di assenza di entrambi, dal Sindaco).

9. Qualora, per qualunque causa, il Presidente o il Vicepresidente cessino dalla carica di membro della Consulta, questa deve provvedere all'elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente nella prima seduta utile della Consulta dopo la nomina del membro sostituto o, comunque, nella prima seduta utile della Consulta nel caso di cessazione del membro di nomina consiliare.

10. Della costituzione della Consulta e delle nomine a Presidente e a Vicepresidente della Consulta è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 6 **Segreteria della Consulta**

1. Le funzioni di Segreteria della Consulta sono svolte da un Ufficio o Servizio del Comune di Corbetta individuato dal Sindaco.

2. Dell'Ufficio o Servizio preposto allo svolgimento delle funzioni di Segreteria della Consulta, individuato dal Sindaco, è data comunicazione alla Consulta nella prima seduta utile.

3. La Segreteria della Consulta riceve e invia tutte le comunicazioni per il Presidente, il Vicepresidente e la Consulta e provvede alla conservazione dei verbali.

Articolo 7

Dimissioni dalla carica di membro della Consulta - Impedimento permanente o decesso di membro della Consulta

1. I membri della Consulta nominati dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale hanno facoltà di dimettersi in qualunque momento dalla carica di membro della Consulta.

2. Le dimissioni devono essere presentate con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente della Consulta presso la Segreteria della stessa e assunta al protocollo del Comune di Corbetta. Tali dimissioni non devono essere necessariamente motivate e sono immediatamente efficaci.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso di un membro della Consulta nominato dalla Giunta Comunale, questa deve provvedere, entro tre mesi dalla ricezione delle dimissioni o dal verificarsi di uno dei predetti eventi, alla sostituzione del membro dimissionario, interessato dall'impedimento permanente o deceduto, salvo che si avvalga della facoltà di procedere alla diminuzione del numero di componenti esperti in materie attinenti o connesse alla tutela e alla valorizzazione del territorio comunale di cui all'art. 3, comma 3.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del membro della Consulta nominato dal Consiglio Comunale, questo può provvedere in qualunque momento alla sostituzione del proprio rappresentante nella Consulta dimissionario, interessato dall'impedimento permanente o deceduto.

Articolo 8

Revoca e decadenza dalla carica di membro della Consulta

1. La Giunta Comunale ha facoltà di procedere, motivatamente, in qualunque momento alla revoca dalla carica di membro della Consulta di uno o più componenti dalla stessa nominati.

2. La Giunta Comunale deve provvedere, entro tre mesi dalla revoca di cui al comma che precede, alla nomina dei nuovi membri, salvo che si avvalga della facoltà di procedere alla diminuzione del numero di componenti esperti nominati dalla Giunta stessa di cui all'art. 3, comma 3.

3. Il Consiglio Comunale ha facoltà di procedere, motivatamente, in qualunque momento, con votazione segreta, alla revoca dalla carica di membro della Consulta del componente dallo stesso nominato. Il Consiglio Comunale può provvedere in qualunque momento alla nomina del suo nuovo rappresentante nella Consulta.
4. I membri della Consulta sono tenuti a partecipare a tutte le sedute della stessa e a giustificare l'eventuale assenza.
5. Nel caso in cui un membro della Consulta, sia questo nominato dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale, non intervenga a 3 sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica di membro della Consulta con decorrenza dalla data della terza seduta alla quale non prende parte.
6. La Giunta Comunale deve provvedere, entro tre mesi dalla decadenza di cui al comma che precede, alla sostituzione del membro da questa nominato decaduto, salvo che si avvalga della facoltà di procedere alla diminuzione del numero di componenti esperti in materie attinenti o connesse alla tutela e alla valorizzazione del territorio comunale di cui all'art. 3, comma 3.
7. Il Consiglio Comunale può provvedere in qualunque momento alla sostituzione del membro da esso nominato decaduto ai sensi del comma 5 del presente articolo.

Articolo 9 **Cessazione dalla carica presupposta**

1. L'Assessore e/o il/i Consigliere/i con delega all'estetica o avente punti di contatto con riguardo al tema dell'estetica, ove nominato/i dal Sindaco, e il membro della Consulta nominato dal Consiglio Comunale, se scelto tra i Consiglieri stessi, cessano automaticamente dalla carica di membro della Consulta qualora cessino, per qualunque ragione, dalla carica, rispettivamente, di Assessore e/o Consigliere/i con delega all'estetica o avente punti di contatto con riguardo al tema dell'estetica e di Consigliere comunale.
2. Il Consiglio Comunale può provvedere in qualunque momento alla sostituzione del suo rappresentante nella Consulta cessato dalla carica di Consigliere e automaticamente dalla carica di membro della Consulta, con le modalità precedentemente previste.

Articolo 10 **Funzionamento della Consulta**

1. La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente.
2. Spetta al Presidente della Consulta proporre gli argomenti da trattare che costituiscono l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma 5.
3. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Consulta. Il Presidente della Consulta decide sulla richiesta, motivando adeguatamente in caso di diniego.
4. La Consulta costituita si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
5. Il Presidente deve, in ogni caso, convocare la Consulta ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale o la maggioranza dei membri in carica della Consulta, con l'indicazione degli argomenti da trattare proposti, che devono essere indicati nella richiesta di convocazione.
6. Le convocazioni della Consulta sono disposte con avviso, recante l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta, del luogo dove la stessa sarà tenuta e dell'elenco degli argomenti da trattare, da trasmettere a tutti i componenti della Consulta, anche in via telematica.

7. Le riunioni della Consulta sono valide quando è presente la maggioranza dei membri in carica.
8. I pareri e le proposte della Consulta sono assunte con votazione palese e a maggioranza semplice; a parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
9. I pareri e le proposte della Consulta non sono né obbligatorie né vincolanti per gli organi politici e gli uffici del Comune di Corbetta.
10. Le sedute della Consulta non sono pubbliche.
11. Su invito del Presidente, previa comunicazione a tutti i membri della Consulta in sede di convocazione, possono partecipare alle sedute soggetti ad essa esterni, senza diritto a nessun compenso, indennità o rimborsi. Il Presidente deve, in ogni caso, procedere a tale invito qualora a richiederlo siano il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale o la maggioranza dei membri in carica della Consulta.
12. Delle sedute della Consulta vengono redatti verbali sintetici a cura del soggetto individuato dal Sindaco. Il Sindaco decide in ordine alle richieste di accesso ai verbali mediante presa visione o estrazione di copia, secondo la normativa vigente.
13. La Consulta organizza l'esercizio delle proprie funzioni con il presente regolamento.
14. Qualora si presentino situazioni non disciplinate dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, sentito il Presidente della Consulta.

Articolo 11 Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione dei membri alla Consulta e l'esercizio di ogni funzione sono gratuiti non comportano, dunque, nessun diritto a compensi, indennità o rimborsi.

Articolo 12 Sede

1. La sede della Consulta è presso il Palazzo Comunale di Corbetta, in via Carlo Cattaneo 25, salvo convocazione in altro luogo da parte del Presidente della Consulta.
2. L'eventuale luogo differente dal Palazzo Comunale ove si tiene la seduta della Consulta deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 13 Pubblicità

1. Ogni informazione relativa alla composizione della Consulta sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Corbetta ed eventualmente comunicata attraverso gli altri strumenti di comunicazione a disposizione del Comune.

Articolo 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo la normativa vigente.